
Valdarno S.r.l.

in liquidazione

Bilancio al 31 Dicembre 2018

Relazione sul Governo Societario

- ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -



Valdarno S.r.l.
in liquidazione

Bilancio al 31 Dicembre 2018

Relazione sul Governo Societario

Sommario

PREMESSA

1. STORIA E PROFILO DELLA SOCIETÀ

- 1.a - Struttura del Capitale sociale
- 1.b - Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni
- 1.c - Partecipazioni rilevanti nel capitale
- 1.d - Possessori di titoli che conferiscano diritti speciali di controllo
- 1.e - Meccanismo di esercizio dei diritti di voto dei dipendenti
- 1.f - Restrizioni al diritto di voto
- 1.g - Patti parasociali
- 1.h - Accordi significativi efficaci, modificati o estinti in caso cambiamento del controllo della società
- 1.i - Accordi tra la società e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.
- 1.l - Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, nonché alla modifica dello statuto.
 - *Organo amministrativo*
 - *Sindaco Unico*
 - *Liquidatori*
 - *Modifiche statutarie*
- 1.m - Esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ex art. 2443, c.c., poteri in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari e simili e autorizzazioni all'acquisto di proprie quote.

2. GOVERNO DELLA SOCIETÀ'

- 2.a - Adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario e pratiche di governo societario effettivamente applicate
 - *Codice Etico*
 - *Piano di prevenzione della corruzione*
 - *Piano della trasparenza*
 - *Accesso agli atti e accesso civico*
 - *Regolamento per il reclutamento del personale*
 - *Regolamento Albo fornitori*
 - *Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture*
- 2.b - Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.
- 2.c - Meccanismi di funzionamento dell'assemblea dei soci, suoi principali poteri, diritti dei soci e modalità del loro esercizio, diversi da quelli previsti da disposizioni legislative applicabili.
- 2.d - Composizione e funzionamento degli altri organi sociali.
 - *Organo amministrativo*
 - *Organo di controllo*
 - *Liquidatori*
 - *Organismo Indipendente di Valutazione*
 - *Organismo di Vigilanza*

2.e- Politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo professionale.

3. ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, D.Lgs. 175/2016

3.a- Programmi di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, e art. 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016).

I. DEFINIZIONI

1. Continuità aziendale
2. Crisi

II. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Analisi indicatori extracontabili
2. Analisi indicatori contabili
3. Analisi indicatori prospettici
4. Valutazione complessiva

III. MONITORAGGIO

3.b- Integrazione degli strumenti di governo societario (art. 6, co. 3, D.Lgs. 175/2016)

- *Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta dalla società alle norme a tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.*

- *Ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti e che trasmetta periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.*

- *Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.*

- *Programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.*



Signori Soci,

unitamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto secondo quanto previsto dalla legislazione civilistica, ed alla relazione sulla gestione che fornisce le informazioni previste e richieste dagli artt. 2428 e 2490, co. 2, c.c., sottopongo alla Vostra attenzione la presente relazione sul Governo societario, predisposta in adempimento di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

PREMESSA

La Società, in quanto società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, a presentare all'Assemblea dei soci e successivamente a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

Tale Relazione, ai sensi della sopracitata normativa, deve contenere:

- uno specifico Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale redatto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;
- l'indicazione degli strumenti integrativi, ove adottati tenendo conto dell'oggetto della società e della sua organizzazione, previsti dal comma 3 del citato art. 6 del D.Lgs. 175/2016, di seguito elencati:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;
- l'eventuale motivazione della non intervenuta adozione degli strumenti integrativi di cui sopra, anche per eventuale mancanza dei presupposti necessitanti, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 175/2016.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) non fornisce indicazioni sulle modalità e sugli ulteriori contenuti della Relazione sul governo societario. Pertanto, per la redazione della presente Relazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della Società e delle sue previsioni statutarie, si è ritenuto opportuno fare riferimento:

- alle disposizioni contenute nell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998, per la parte relativa alla storia, all'attività e al governo della società, tenuto conto delle analogie tra la "Relazione sul governo societario e degli assetti proprietari" delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e la "Relazione sul governo societario" prevista dal D.Lgs. 175/2016;
- al documento del marzo 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) intitolato "Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale";
- alle "Linee guida per la redazione del Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del D.lgs. 175/2016", trasmesse dal Comune di Pisa.

1. STORIA E PROFILO DELLA SOCIETÀ

Valdarno S.r.l. (attualmente in liquidazione) è una società costituita nel 1996 fra il Comune di Pisa, Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A., CPT - Consorzio Pisano Trasporti e AGES S.p.A. con lo scopo principale di realizzare edifici e strutture destinati a sedi di servizi pubblici.

Il patrimonio immobiliare della società, identificato dal “Centro Servizi Enrico Fermi”, fu realizzato sull’area in comune di Pisa, località Ospedaletto, già nota come “area ex Deta - Lazzeri”, la cui proprietà fu conferita in Valdarno dal Comune di Pisa.

Il progetto “Valdarno” nacque dall’esigenza di rilocalizzare alcune aziende di servizi del Comune di Pisa, derivante dalla frammentazione delle sedi di quelle aziende nella città, ormai non più rispondente a corretti criteri di organizzazione aziendale, anche per limiti indotti alla funzionalità del contesto urbano in cui tali sedi si collocavano.

La scelta dell’area di Ospedaletto per la ricollocazione delle aziende ebbe una particolare rilevanza per la città di Pisa, in quanto la zona costituiva un’importante risorsa territoriale per lo sviluppo della città; essa, infatti, offriva rilevanti economie esterne agli operatori (essendo già dotata delle opere di urbanizzazione primaria), consentendo una concentrazione di nuove attività produttive di tipo avanzato, in un contesto ambientale di elevata qualità.

All’interno della zona di Ospedaletto la scelta specifica del sito soddisfaceva due esigenze di grande rilevanza:

- concentrare in un unico comparto le grandi aziende pisane di servizio;
- eliminare la grave situazione di rischio per l’incolumità pubblica, costituita dagli edifici degradati ivi esistenti.

Il progetto si proponeva quindi i seguenti obiettivi:

- a) migliorare la funzionalità delle aziende comunali, oggi società per azioni a prevalente capitale pubblico, con una più adeguata disponibilità di servizi per le varie attività e con la concentrazione in un’unica area di tutti gli impianti e servizi, favorendo così l’integrazione delle funzioni e l’utilizzazione di attrezzature e servizi comuni;
- b) innescare un processo di rilancio della zona di Ospedaletto come parco di attività produttive prevalentemente terziarie e di servizi di livello urbano;
- c) riqualificare alcune aree centrali della città attraverso il recupero delle aree urbane occupate dalle aziende.

In origine, su di un’area di circa 120 mila metri quadrati, sorgeva una fabbrica di detersivi (la Deta-Lazzeri), abbandonata sul finire degli anni ‘70. Dopo che l’Amministrazione comunale era diventata proprietaria dell’area tramite un’asta pubblica, l’azienda municipalizzata dei trasporti acquistò circa la metà della superficie per trasferirvi la propria sede.

Il momento di svolta, quello a partire dal quale la riutilizzazione dell’area dismessa diviene una scelta strategica e un vero e proprio programma di recupero ambientale e produttivo, arrivò nel luglio del 1995, quando l’Amministrazione comunale deliberò la variante al piano regolatore generale e il progetto di massima per “il recupero dell’area e della volumetria residua” per insediarvi quelle che al tempo erano le aziende municipalizzate cittadine.

Il progetto, che prevedeva un investimento complessivo di circa 47 miliardi di vecchie lire, venne presentato alla Regione Toscana, ottenendo da questa un consistente finanziamento nella forma di un contributo a in conto impianti, originato da risorse messe a disposizione dalla Comunità europea (Pisa era riconosciuta come area a declino industriale, compresa nell’ambito degli interventi per il recupero dei siti degradati previsti dal c.d. “Obiettivo 2”).

La Regione Toscana dispose quindi il finanziamento del 54% delle spese complessive ammesse a contributo relative al primo lotto di lavori (triennio 94/96) e del 60% per i lavori relativi al secondo lotto (triennio 97/99) per un contributo complessivo di 20 miliardi di vecchie lire.

La restante parte delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto fu reperita sul mercato bancario, con l’accensione di quattro mutui ipotecari tutt’ora in corso di ammortamento e la cui estinzione è scaglionata fra il 2019 e il 2022.

La realizzazione del centro per i servizi pubblici era finalmente pronta al decollo, ma il rischio che tutto rimanesse sulla carta non era però ancora superato. Occorreva infatti misurarsi con i tempi delle procedure per l’affidamento dei lavori che, all’epoca, confliggevano con quelli molto più veloci imposti dall’Unione Europea per la spesa effettiva delle somme concesse.

Per accelerare le procedure amministrative e rientrare quindi nei tempi previsti dall'Unione Europea, il 31 luglio 1996 fu costituita Valdarno S.r.l., società di scopo per la gestione dell'appalto e, in seguito, degli edifici.

La scelta si rivelò vincente e nell'arco di poco più di quattro anni (dal febbraio 1997 al giugno 2001) il "centro servizi" fu interamente realizzato, intitolandolo al grande scienziato Enrico Fermi.

Gli immobili realizzati sono stati quindi concessi in locazione, in massima parte ai soci, consentendo di rimborsare i mutui contratti per la loro costruzione.

La società, oltre al servizio locativo, fornisce tutti i servizi accessori e comuni necessari al godimento del Centro Servizi da parte delle aziende e degli enti che vi sono insediati (energia, riscaldamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti, guardiania e sorveglianza, ecc.).

*

L'oggetto sociale ha quindi assunto quello caratteristico di una società di valorizzazione immobiliare riguardando, alla data della sua messa in liquidazione (5 dicembre 2014):

- a) la realizzazione, la gestione, la riqualificazione, l'acquisto e l'alienazione di aree di edifici e di strutture di proprietà della società;
- b) la custodia, la conservazione e la gestione informatizzata degli archivi di pertinenza dei soci promotori nonché di Enti pubblici e privati;
- c) la gestione dei servizi complementari o comunque connessi all'attività precedentemente indicate.

Per effetto dei limiti - imposti dall'art. 3, commi 27, ss., L. 24.12.2007, n. 244 - al mantenimento, da parte degli enti locali, di partecipazioni in società non aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico locale, con delibera del 5 dicembre 2014 l'assemblea dei soci di Valdarno S.r.l. decise lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione con assegnazione ai soci del suo patrimonio immobiliare.

Peraltro, attesi gli ulteriori vincoli, stabiliti dall'art. 12, D.L. 98/2011, alla possibilità di trasferire al Comune di Pisa la proprietà di immobili gravati da mutui e la rilevata inopportunità - in assenza di adeguate garanzie da parte dei soci - di distribuire acconti sul risultato della liquidazione, non è stato possibile anticipare il processo di trasferimento ai soci del patrimonio sociale rispetto al momento in cui risulteranno estinte le passività sociali.

Pertanto, salvo diverse direttive unanimi dell'organo assembleare, la gestione liquidatoria dovrà proseguire, in un'ottica di conservazione del patrimonio aziendale, sino alla definitiva estinzione dei debiti societari grazie ai proventi delle locazioni.

*

1.a - Struttura del Capitale sociale

Al 31.12.2018 la compagine sociale di Valdarno S.r.l. in liquidazione è così costituita:

Socio	Valore nominale della quota	Quota percentuale
Comune di Pisa	4.001.400,00	69,9545%
Toscana Energia S.p.A.	1.718.600,00	30,0455%
Totale	5.720.000,00	100,0000%

La quota del Comune di Pisa è progressivamente cresciuta nel tempo per effetto delle assegnazioni originate dalle liquidazioni di Gea S.r.l. (già Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A.) e della Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. (già Consorzio Pisano Trasporti).

La quota di Toscana Energia S.p.A. origina dalla partecipazione a suo tempo posseduta da AGES S.p.A., confluita nel patrimonio dell'attuale socio.

Le quote non sono negoziate in alcun mercato e non sono divise in categorie; i diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo che per i seguenti diritti, riguardanti l'amministrazione (art. 7, Statuto sociale) e il controllo (art. 23, Statuto) della società:

- al Comune di Pisa e/o a società socie interamente partecipate da enti locali e controllate dal Comune di Pisa, spetta il diritto di designare complessivamente tre componenti dell'organo amministrativo;
- a Toscana Energia S.p.A. spetta il diritto di designare un componente dell'organo amministrativo;
- a CPT S.p.A. spetta il diritto di designare un componente dell'organo amministrativo;
- a Toscana Energia S.p.A. spetta il diritto di designare l'organo di controllo, con funzione anche di revisore legale, rappresentato da un sindaco unico; il sindaco è comunque nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

La previsione dell'art. 7 dello Statuto, che assegna a CPT S.p.A. il diritto di designare un amministratore, deve intendersi riferita al Comune di Pisa, subentrata nelle posizioni soggettive della quota di CPT S.p.A.

In ogni caso le previsioni statutarie riguardanti i diritti dei soci in merito alla designazione dei componenti dell'organo amministrativo sono superate dall'attuale stato di liquidazione della società.

1.b- Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni

I soci hanno diritto di prelazione nel caso in cui un altro socio intenda cedere a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria partecipazione.

Il diritto di prelazione è disciplinato dall'art. 8 dello Statuto sociale; a norma dello stesso articolo, le quote non possono essere cedute per atto a titolo gratuito, né a titolo di permuta a terzi estranei alla società, né formare oggetto di pegno convenzionale o di usufrutto costituito per atto tra vivi.

1.c- Partecipazioni rilevanti nel capitale

Le quote di entrambi i soci, sopra evidenziate, sono detenute direttamente e possono considerarsi rilevanti anche ai sensi dell'art. 120, TUF, ferma restando la non soggezione agli obblighi di comunicazione di cui al predetto articolo.

1.d- Possessori di titoli che conferiscano diritti speciali di controllo

Non sono noti possessori di titoli del genere in oggetto.

1.e- Meccanismo di esercizio dei diritti di voto dei dipendenti

Nessun dipendente è socio di Valdarno S.r.l. in liquidazione

1.f- Restrizioni al diritto di voto

Lo Statuto non prevede alcuna restrizione al diritto di voto dei soci.

1.g- Patti parasociali

Il liquidatore non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

1.h- Accordi significativi efficaci, modificati o estinti in caso cambiamento del controllo della società

Il liquidatore non è a conoscenza dell'esistenza di accordi di tale natura.

1.i - Accordi tra la società e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.

Il liquidatore non è parte di tali accordi e non è a conoscenza della loro esistenza rispetto ad altri soggetti appartenenti a organi di amministrazione o controllo della loro società.

1.l - Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, nonché alla modifica dello statuto.

Fermo restando quanto riferito al precedente par. 1.a in merito ai diritti spettanti ai soci per la designazione degli amministratori e del sindaco:

- Organo amministrativo

L'organo amministrativo è rappresentato da un consiglio di amministrazione di cinque membri, dura in carica tre esercizi ed è eletto con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; gli amministratori sono rieleggibili; in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione e/o l'assemblea dovranno provvedere alla sostituzione rispettando le designazioni del socio che aveva designato gli amministratori cessati.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione; il consiglio può delegare al Presidente le proprie attribuzioni per la gestione ordinaria della società. La delega per le funzioni di controllo interno deve essere attribuita all'amministratore designato dal socio Toscana Energia S.p.A.

L'assemblea, a voti unanimi, può eleggere un amministratore unico in luogo e con i poteri del Consiglio di Amministrazione.

- Sindaco Unico

Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale.

- Liquidatori

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri (art. 21, Statuto).

Con delibera del 5 dicembre 2014 l'assemblea, all'unanimità del capitale sociale, ha nominato il dott. Sandro Sgalippa quale liquidatore unico per la durata della liquidazione.

- Modifiche statutarie

Le decisioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e quelle riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci sono adottate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno in due terzi del capitale sociale.

1.m- Esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ex art. 2443, c.c., poteri in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari e simili e autorizzazioni all'acquisto di proprie quote.

Non esistono deleghe, poteri o autorizzazioni della natura in oggetto.

2. GOVERNO DELLA SOCIETA'

2.a- Adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario e pratiche di governo societario effettivamente applicate

- Codice Etico

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della società si conformano alle norme contenute nel Codice etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Valdarno il 3 luglio 2012; inoltre gli amministratori, per quanto non previsto dal predetto Codice, si conformano a quello adottato dal Sindaco del Comune di Pisa il 9 marzo 2012.

- Piano di prevenzione della corruzione

La società, in ottemperanza a quanto previsto nella L. 190/2012 e nel "Piano nazionale anticorruzione", ha adottato con atti del Liquidatore Unico dell'11.01.2016 e del 29.12.2016 il Piano per il triennio 2017-2019, successivamente aggiornato con atto del 29.12.2017 per il triennio 2018-2020 e con atto del 28.12.2018 per il triennio 2019-2021.

Nell'ambito del predetto Piano è stato attuato il progetto di un "sistema coordinato anticorruzione" avente a oggetto:

-la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in

- relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- l'accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di commissione dei reati presupposto (*risk assessment*);
 - il confronto dei risultati della "*analisi dei rischi*" con la *best practice*, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (*gap analysis*);
 - la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
 - l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la Corruzione;
 - la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative, anche e soprattutto alla luce del nuovo art. 42 d.lgs. 50/2016 in materia di pubblici appalti;
 - la regolazione di procedure per l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione*";
 - la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
 - la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "*Piano di prevenzione*";
 - la regolazione di un sistema informativo e di "*accountability*" per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del "*Piano di prevenzione*" da parte dell'Amministrazione vigilante;
 - la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel "*Piano di prevenzione*";
 - l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

Rilevata l'assenza di figure dirigenziali ovvero di altre figure non dirigenziali che garantissero idonee competenze e rilevata altresì la natura monocratica dell'organo di indirizzo, come definito nella determinazione ANAC n. 8/2015, le funzioni del Responsabile della prevenzione della Corruzione sono esercitate dal Liquidatore, dott. Sandro Sgalippa, giusta propria determinazione dell'11.01.2016.

- *Piano della trasparenza*

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. 33/2013 e delle Linee Guida diffuse dall'ANAC con Deliberazione n. 1134/2017, la società ha integrato il Piano di prevenzione della corruzione con le previsioni necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile della trasparenza, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, è stato individuato nel Liquidatore, che ha assunto il ruolo di "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (RPCT).

- *Accesso agli atti e accesso civico*

Nell'ambito del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui ai punti precedenti, è riepilogato il procedimento adottato per garantire a chiunque l'esercizio dei diritti di cui all'art. 5, D.Lgs. 33/2013 e sono indicate le modalità con cui sono rese operative le disposizioni della predetta norma.

- *Regolamento per il reclutamento del personale*

La società, con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'8.07.2013 e del 12.12.2013, si è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, conformemente alla deliberazione n. 227/2012 della Giunta Comunale del Comune di Pisa, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, co. 2, D.L. 112/2008, ferma restando l'applicazione di successive e diverse disposizioni di legge.

- *Regolamento Albo fornitori*

La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.07.2013, si è dotata di un regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori, nel rispetto delle norme del D.Lgs. n.

163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, nonché conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 227/2012 della Giunta Comunale del Comune di Pisa e dal regolamento per lavori, servizi e forniture approvato dalla Valdarno S.r.l., ferma restando l'applicazione di successive e diverse disposizioni di legge.

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

La società si è dotata di un regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ferma restando l'applicazione di successive e diverse disposizioni di legge.

*

Tutti i codici e i regolamenti sopra illustrati sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito web della società.

2.b- Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.

Valdarno S.r.l. in liquidazione non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari e, vista la sua specifica attività, si può ritenere che non sia interessata da rischi di prezzo e di mercato, fatta eccezione del rischio relativo all'andamento dei tassi di interesse.

Si deve però rilevare un effettivo rischio di liquidità, determinato dalla ristrettezza del margine finanziario esistente fra gli incassi dei proventi locativi, da un lato, e i flussi necessari a fronteggiare il servizio dei mutui e le spese correnti della struttura aziendale, dall'altro lato.

L'esiguità di tali margini non consente infatti l'accantonamento di risorse liquide sufficienti a fronteggiare - senza l'apporto dei soci o il ricorso all'ulteriore indebitamento a breve o la rinegoziazione delle scadenze dei mutui o la parziale alienazione dei cespiti immobiliari - eventuali imprevisti quali potrebbero essere la risoluzione anticipata dei contratti locativi o il loro mancato rinnovo sino alla naturale scadenza dei suddetti finanziamenti o un repentino e violento innalzamento dei tassi a breve (in particolare dell'Euribor a sei mesi, al quale sono legati i tassi dei mutui societari).

Occorre peraltro rilevare che la relativa semplicità della gestione e della struttura organizzativa si riflettono in una rapida circolazione dei flussi informativi interni e in una concentrazione del processo decisionale nella persona del liquidatore che consentono il costante monitoraggio e il costante controllo della situazione finanziaria da parte dello stesso liquidatore, con possibilità di anticipare eventuali situazioni di crisi di liquidità e di intervenire in tempi ragionevolmente rapidi ove se ne dovesse rilevare la necessità.

La struttura patrimoniale della società è infatti caratterizzata da una capitalizzazione più che adeguata e ragionevolmente idonea a scongiurare, allo stato attuale dei fatti, non solo situazioni di insolvenza ma anche, nel caso di intervento tempestivo da parte degli organi preposti al governo societario (assemblea, liquidatore, sindaco), ipotesi di inadempimenti contrattuali di minore entità.

Gli strumenti per reagire al rischio di crisi che potrebbe innescarsi in caso di mancato rinnovo delle locazioni sino alla naturale scadenza dei finanziamenti in essere, sono rappresentati dal reperimento di fonti alternative di liquidità (indebitamento bancario a breve o intervento dei soci) per il tempo necessario a ricollocare sul mercato gli immobili non locati.

Nel caso di prolungamento dei tempi di sostituzione dei conduttori cessati o di innalzamento dei tassi mutuo di particolare intensità, il rischio di liquidità potrà essere fronteggiato dalla rinegoziazione delle scadenze dei mutui in essere, oppure dalla stipula di nuovi finanziamenti a medio-lungo (agevolata dalla libertà da pesi ipotecari di gran parte del patrimonio immobiliare della società), oppure dalla parziale alienazione del patrimonio immobiliare, se del caso accompagnata da un contenimento dei costi di struttura correlato a eventuali minori servizi accessori ai contratti locativi diversi da quelli attualmente in essere.

Atteso quanto sopra, l'attività di gestione del rischio finanziario è esercitata dal liquidatore, con la

vigilanza del sindaco unico, attraverso il controllo e il monitoraggio costante dei flussi e delle scadenze di cassa, rendendo sostanzialmente superflua l'implementazione di un sistema di gestione del rischio secondo un modello formalizzato di indicatori, diversi o ulteriori rispetto agli indici già utilizzati ai fini dell'informativa resa in sede di relazione annuale al bilancio ai sensi dell'art. 2428, c.c.

Tuttavia si è ritenuto opportuno inserire nel successivo Capitolo 3 una specifica sezione redatta in conformità alle "Linee Guida" trasmesse dal Comune di Pisa.

Non si segnalano, oltre ai rischi finanziari sopra descritti, altre particolari aree di rischio, rinviandosi in ogni caso a quanto riferito al par. 5 della relazione ex art. 2428, c.c.

2.c- Meccanismi di funzionamento dell'assemblea dei soci, suoi principali poteri, diritti dei soci e modalità del loro esercizio, diversi da quelli previsti da disposizioni legislative applicabili

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; nel caso non sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea deve essere riconvocata non essendo prevista la seconda convocazione. Anche se non convocate come sopra, sono tuttavia valide le assemblee ove sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati della riunione tutti i membri degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga all'argomento da trattare.

Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio anziché entro 120 giorni.

Il voto dei soci vale in proporzione alla misura della loro partecipazione, fatta eccezione per i diritti di designazione degli amministratori e del sindaco, spettanti ai singoli soci nei termini illustrati al precedente par. 1.a.

L'assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, con le seguenti eccezioni:

- per la nomina dell'amministratore unico è necessaria l'unanimità dei voti;
- per la nomina del sindaco è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale;
- per le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e quelle riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci sono adottate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; con la stessa maggioranza sono adottate le decisioni sull'acquisto e l'alienazione dei beni immobili eventualmente sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

I criteri di svolgimento della liquidazione (per l'illustrazione dei quali si rinvia alla relazione ex art. 2428, c.c.) sono stati deliberati con l'unanimità dei voti rappresentanti il capitale sociale e possono essere modificati con decisione parimenti unanime.

2.d- Composizione e funzionamento degli altri organi sociali

- Organo amministrativo

L'organo amministrativo è rappresentato da un consiglio di amministrazione di cinque membri, dura in carica tre esercizi ed è eletto con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; gli amministratori sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione e/o l'assemblea dovranno provvedere alla sostituzione rispettando le designazioni del socio che aveva designato gli amministratori cessati.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio può delegare al Presidente le proprie attribuzioni per la gestione ordinaria della società.

La delega per le funzioni di controllo interno deve essere attribuita all'amministratore designato dal socio Toscana Energia S.p.A.

Il Consiglio può nominare un segretario anche all'infuori dei soci e si riunisce ovunque in Italia ogni qual volta lo richieda il Presidente o un qualsiasi consigliere con lettera inviata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma inviato almeno due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

Il Consiglio si costituisce regolarmente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

È tuttavia necessario il voto favorevole di quattro membri per il conferimento delle deleghe al Presidente per la gestione ordinaria della società e per deliberare sulle materie indicate all'art. 16 dello Statuto.

La rappresentanza della società di fronte a terzi o in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano.

L'assemblea, a voti unanimi, può eleggere un amministratore unico in luogo e con i poteri del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente, in ragione dello stato liquidatorio della società, non è presente un organo amministrativo.

- *Organo di controllo*

L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, è rappresentato da un sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale su designazione del socio Toscana Energia S.p.A.

Il sindaco svolge anche la funzione di revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alle società in controllo pubblico, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Attualmente il Sindaco unico è impersonato dal dott. Antonio Martini, nato a Lucca il 24.09.1957, domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI), via dei Mille n. 5.

Il Sindaco, nominato nell'assemblea del 25 giugno 2015 e confermato nell'assemblea dell'11 maggio 2018, scade con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

La remunerazione del Sindaco è stata stabilita dall'assemblea che lo ha nominato in euro 9.000,00 lordi annui di cui euro 5.000,00 per la funzione di vigilanza e euro 4.000,00 per la funzione di revisore legale.

- *Liquidatori*

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri (art. 21, Statuto).

Attualmente è in carica un liquidatore unico per la durata della procedura, nella persona del dott. Sandro Sgalippa, nato a Pisa il 20.09.1963 e domiciliato in Pisa, via Crispi n. 35, nominato dall'assemblea tenutasi il 5.12.2014.

Al sunnominato liquidatore sono stati conferiti tutti i poteri necessari per l'espletamento della sua funzione, fermo il rispetto dei criteri di svolgimento della liquidazione deliberati dalla predetta assemblea.

La struttura organizzativa della società accentra nel liquidatore unico significativi livelli di responsabilità fra le quali, oltre a quelle già rilevanti previste dal codice civile e dalla normativa tributaria, si evidenziano quelle in materia di:

- Salute e sicurezza sul lavoro, quale "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- Prevenzione della corruzione, quale "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" ai sensi della L. 190/2012;
- Trasparenza e integrità, quale "Responsabile della Trasparenza" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- Antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 231/2007;

- Privacy e tutela dei dati personali, quale "Titolare o Responsabile del Trattamento dei dati" o della protezione dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 in quanto vigente.

Sino a tutto il mese di maggio 2018 il liquidatore ha altresì svolto la funzione di "Responsabile Unico del Procedimento" prevista dall'art. 31, D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti pubblici e gare. Dal mese di giugno tale funzione viene assegnata di volta in volta, per ciascun procedimento, ai dipendenti della società, in relazione alle loro specifiche competenze tecniche e amministrative.

La remunerazione del liquidatore per lo svolgimento del proprio incarico è stabilita, a decorrere dall'anno 2018, in euro 22.000 annui lordi.

Al riguardo si segnala che la delibera del 5.12.2014 stabiliva misure decrescenti del compenso del liquidatore, pari a 27.400 euro lordi per il primo anno della liquidazione, 24.000 euro per il secondo anno, 20.000 euro per il terzo anno e 15.000 euro annui a decorrere dal quarto anno, così da incentivare il processo di liquidazione mediante assegnazione ai soci dell'intero patrimonio immobiliare della società.

Tuttavia, in assenza del consenso unanime dei soci, è emersa l'impossibilità di procedere ad assegnazioni parziali del patrimonio immobiliare prima della estinzione dei mutui societari e la conseguente necessità, per cause indipendenti dalla volontà del liquidatore, di protrarre la liquidazione oltre l'orizzonte temporale inizialmente prospettato.

Si è pertanto configurata una evidente discrasia fra la riduzione della remunerazione attribuita al liquidatore e gli impegni e le responsabilità del medesimo, nel frattempo accresciutesi anche in conseguenza dell'evoluzione legislativa e dei provvedimenti regolatori emanati dalle diverse *Autorità*.

Pertanto l'assemblea dell'11 maggio 2018 ha rideterminato il compenso del liquidatore nella misura sopra rammentata di euro 22.000 annui.

- *Organismo Indipendente di Valutazione*

In assenza dell'Organismo di Vigilanza (vedi oltre) il Liquidatore - sulla base delle valutazioni di tipo organizzativo dallo stesso compiute - ha attribuito al dott. Franco Martini, Sindaco unico della società, i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 1, co. 8-bis, L. 190/2012 (Delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018) per la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e degli altri obblighi previsti dalla norma citata.

- *Organismo di Vigilanza*

Tenuto conto della natura dell'attività svolta dalla società, è stato valutato come estremamente ridotto il rischio del compimento dei "reati presupposto", rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idonei a procurare un vantaggio per la società e tali, pertanto, da richiedere l'adozione di un oneroso "Modello Organizzativo" idoneo a scongiurare o ridurre ulteriormente il rischio di compimento di detti reati.

In assenza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, non è pertanto configurabile la nomina dell'Organismo di cui all'art. 6 del decreto medesimo.

2.e- Politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo professionale.

Tenuto conto che gli attuali organi della liquidazione e di controllo sono in composizione monocratica, eventuali politiche in materia di diversità anagrafica, di genere e di percorso formativo rientrano nella esclusiva sfera decisionale di competenza dei soci.

3. ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, D.LGS. 175/2016

3.a- Specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, e art. 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016)

Atteso l'attuale processo di controllo e monitoraggio della gestione economica e finanziaria - illustrato al precedente par. 2.b. - sistematicamente attuato dal liquidatore anche in forza delle sue

specifiche qualifiche professionali (soggetto che esercita la professione di commercialista e revisore legale), non si rende necessario, allo stato, definire ulteriori programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Tali programmi potranno rivelarsi necessari se e nella misura in cui dovessero mutare la persona, i poteri o le qualifiche professionali del liquidatore.

Tuttavia il Liquidatore ha ritenuto egualmente opportuno redigere, in conformità alle Linee Guida trasmesse dal Comune di Pisa, la relazione esposta nel presente paragrafo, al fine di fornire al socio di maggioranza e ai terzi gli elementi per la valutazione del rischio di crisi aziendale di seguito evidenziati.

I. DEFINIZIONI

1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di *continuità* aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce, come indicato nell'OIC 11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Nel caso di Valdarno, lo stato liquidatorio di implica, per definizione, la perdita del presupposto della continuità; tale circostanza ha giustificato e giustifica, tra l'altro, la valutazione in bilancio a valori di mercato del complesso immobiliare di proprietà.

Peraltro, la necessità di proseguire la gestione sino a completa estinzione delle passività sociali con strumenti diversi dalla vendita degli immobili (per i quali è stata prevista l'assegnazione ai soci), impone egualmente di monitorare la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e di generare correlati flussi finanziari, conservando in tale periodo il necessario equilibrio economico-finanziario

2. Crisi

L'art. 2, lett. c), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi dell'impresa come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è*

dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

II. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi indicatori extracontabili;
- analisi indicatori contabili;
- analisi indicatori prospettici.

Gli indicatori utilizzati sono quelli individuati dalle direttive diffuse dal Comune di Pisa, con la sola eccezione dell'Indicatore Extracontabile “A” (Contratti di Servizio), sostituito dall'indicatore “Contratti di locazione attivi”, considerato pertinente alla specifica realtà societaria.

1. Analisi indicatori extracontabili

L'analisi degli indicatori extracontabili costituisce una fase preliminare che va a scandagliare il contesto interno ed esterno in cui opera la Società al fine di valutare i fattori che possono generare dubbi sulla continuità aziendale.

In particolare sono stati utilizzati i seguenti indicatori cui sono attribuiti un punteggio da 0 a 5 (0 per rischio nullo, 5 quello massimo):

- Contratti di Locazione. Un rilevante contratto locativo in scadenza può essere una criticità, anche se vi è la ragionevole certezza di un suo rinnovo, che peraltro può presentarsi con condizioni e clausole sostanzialmente differenti.
- La volontà liquidatoria dei soci. Ad esempio quando un socio che possiede una quota significativa intende uscire dalla compagine sociale.
- Eventuale perdita di mercati o clienti strategici.
- Le incertezze derivanti dal cambio dei vertici aziendali.
- La difficoltà nella gestione del personale e dei rapporti sindacali.
- Le modifiche delle normative di settore e quelle afferenti le partecipazioni pubbliche.
- La presenza di procedimenti legali e di contenziosi di rilevante importo e l'incertezza sulla loro durata e conclusione.
- Il possesso di partecipazioni in società che presentano a sua volta criticità sulla *continuità* aziendale.
- La presenza di osservazioni e/o rilievi nella Relazione redatta dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei conti, in merito ai dubbi sulla *continuità* aziendale.
- Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento, da valutare anche in base ai rilievi dell'Organo di controllo.
- Osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche, anche tenendo conto degli obiettivi e delle direttive approvate dai soci ai sensi dell'art. 147-querter del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016.
- Sussistenza di una o più delle situazioni elencate dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016 dalle quali deriva la necessità di attuare interventi di razionalizzazione, fra cui:
 - società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro, fatta salva la disciplina transitoria prevista dall'art. 27, comma 12-quinquies, del D.lgs. 175/2016;
 - per le sole società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG), risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

A tali indicatori sono stati applicati “pesi” al fine di determinare un punteggio di rischio complessivo relativo ai fattori extracontabili: tale punteggio è compreso tra 0 (rischio nullo) e 10 (rischio massimo).

Di seguito si riporta lo schema delle valutazioni:

Rischio da Indicatori extracontabili	Range Valori	Peso	Formula	Valore	Punteggio Anno 2018
Contratti di Locazione (scadenza) 0 se oltre 5 anni; 1 se tra 5 e 4 anni; 2 se tra 4 e 3 anni; 3 se tra 3 e 2 anni; 4 se tra 2 e 1 anno; 5 se entro un anno, scaduto o in proroga.	Da 0 a 5	0,40	Valore * Peso	0	0,00
Volontà liquidatoria dei soci	Da 0 a 5	0,40	Valore * Peso	5	2,00
Perdita dei mercati o di clienti strategici	Da 0 a 5	0,20	Valore * Peso	0	0,00
Cambio vertici aziendali	Da 0 a 5	0,15	Valore * Peso	5	0,75
Gestione rapporti con il personale	Da 0 a 5	0,07	Valore * Peso	1	0,07
Modifiche alle normative di settore	Da 0 a 5	0,06	Valore * Peso	1	0,06
Procedimenti legali di lunga durata ed incerti	Da 0 a 5	0,23	Valore * Peso	1	0,23
Possesso partecipazioni critiche	Da 0 a 5	0,15	Valore * Peso	0	0,00
Presenza di rilievi da parte dell'Organo di Controllo	Da 0 a 5	0,14	Valore * Peso	0	0,00
Adeguatezza assetto organizzativo	Da 0 a 5	0,07	Valore * Peso	2	0,14
Osservanza norme società a partecipazione pubblica	Da 0 a 5	0,07	Valore * Peso	1	0,07
Sussistenza requisiti Razionalizzazione Partecipazioni	Da 0 a 5	0,06	Valore * Peso	1	0,06
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO DA INDICATORI EXTRACONTABILI		2,00	MIN 0,00 MAX 10,00		3,38

2. Analisi indicatori contabili

L'analisi degli indicatori contabili si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Rischio da indicatori contabili - Punteggi

Indicatore	Valore soglia	Tipo Val.		Punteggio Anno 2018	Punteggio Anno 2017	Punteggio Anno 2016	Punteggio Anno 2015
		Se Sì	Se No				
Deficit Patrimoniale	PN > 0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitale Circolante Netto	CCN > 0	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Oneri Finanziari su Fatturato	OnFin / Fatturato < 1%	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
ROE	ROE > 1%	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
EVA	EVA > 0	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
Risultati Esercizio	RN > 0 (Per 3 esercizi sugli ultimi 4)	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultati Operativi	RO > 0 (Per 3 esercizi consecutivi)	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite esercizio portate a nuovo	Perd. PN < 3% del PN	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Medio del Personale	CPM < 40.000	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Efficienza del Personale	Fatturato / N. Addetti > 100.000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Punteggio Complessivo		MIN. 0,00	MAX 10,00	1,55	1,55	1,55	4,20

3. Analisi indicatori prospettici

La società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Indicatore Prospettico - Punteggi	Valore soglia	Valori		Punteggio Anno 2019	Punteggio Anno 2018	Punteggio Anno 2017	Punteggio Anno 2016	Punteggio Anno 2015
		Se 1	Se < 1					
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	DSCR > 1 / DSCR = 1 / DSCR < 1	1,00	1/Dscr	1,08	1,06	1,47	1,32	0,00

Cash Flow Operativo	802.938	802.938	566.743	738.687	1.044.199
Flusso finanziario per rimborso debiti bancari	-862.230	-841.432	-818.273	-951.494	-775.087
Flusso finanziario al servizio del debito bancario	-7.869	-8.064	-14.728	-23.555	-23.555
Flusso finanziario al servizio del debito	870.099	849.496	833.001	975.049	975.049

4. Valutazione complessiva

Una volta ottenuti i punteggi di cui sopra:

- se l'indicatore prospettico risulta $DSCR \geq 1$, si procede con la media semplice del punteggio complessivo ottenuto dagli indicatori extracontabili e contabili (nel caso di 3 indicatori: peso = 0,333);
- se l'indicatore prospettico risulta $DSCR < 1$, si procede con la media ponderata del punteggio complessivo calcolato come segue:

Punteggi Rischio	Valore	Peso	Punteggio
Indicatori Extracontabili	Min 0,00 — Max 10,00	0,4	Valore * Peso
Indicatori Contabili	Min 0,00 — Max 10,00	0,4	Valore * Peso
Indicatori Prospettici	Min 0,00 — Max 10,00	0,2	Valore * Peso
PUNTEGGIO COMPLESSIVO RISCHIO			MIN 0,00 MAX 10,00

Quindi la società presenta rischi tanto maggiori quanto tende al punteggio massimo.

In particolare si può ritenere che per determinati punteggi corrispondano determinati rischi, come quelli presentati nella successiva tabella:

Punteggio Rischio	Rischio Aziendale	Azioni
Compresi tra 0 e 3	Non rilevabile	L'Organo amministrativo è comunque tenuto a verificare, almeno con cadenza annuale, il rischio di crisi aziendale.
Compresi tra 3 e 5	Incubazione	Comunicazione ai soci delle problematiche riscontrate e proposta di azioni correttive.
Compresi tra 5 e 6	Maturazione	Monitoraggio periodico da parte dell'Organo amministrativo con adozione di un piano di risanamento per il ripristino dell'equilibrio.
Compresi tra 6 e 7	Crisi conclamata	Piano di risanamento contenente interventi radicali sull'amministrazione e gestione sociale.
Compresi tra 7 e 8	Insolvenza reversibile	Necessità di un piano di risanamento drastico con eventuale ricorso a professionalità esterne.
Superiori a 8	Insolvenza conclamata	Ricorso a misure di carattere straordinario o ad istituti di composizione della crisi, fallimento, concordato, etc.

Nel caso di specie è stato quindi determinato un **punteggio complessivo di rischio pari a 2 (Rischio non rilevabile)**, come risulta dalla tabella riepilogativa che segue.

Punteggi Rischio	Valori	Peso	Formula	Valore	Punteggio Anno 2018
Indicatori Extracontabili	Da 0 a 10	0,33	Valore * Peso	3,38	1,13
Indicatori Contabili	Da 0 a 10	0,33	Valore * Peso	1,55	0,52
Indicatori Prospettici	Da 0 a 10	0,33	Valore * Peso	1,08	0,36
PUNTEGGIO COMPLESSIVO RISCHIO			MIN 0,00 MAX 10,00		2,00

III. MONITORAGGIO PERIODICO

L'Organo liquidatorio provvederà a redigere con cadenza annuale la relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei soci.

Copia dei risultati aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'Organo di controllo e revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Organo liquidatorio è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'Organo liquidatorio che rilevi un livello significativo di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, predisporrà un idoneo Piano di risanamento recante indicazione dei provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 175/2016, e lo presenterà all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il Piano di risanamento avrà uno sviluppo temporale congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società.

3.b- Integrazione degli strumenti di governo societario (art. 6, co. 3, D.Lgs. 175/2016)

In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 6 in oggetto, si riferisce quanto segue.

- *Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta dalla società alle norme a tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.*

Si ritiene che la predisposizione e il rispetto dei regolamenti adottati dalla società, già illustrati al precedente par. 2.a., siano adeguati alle dimensioni, alle caratteristiche organizzative e alla natura dell'attività svolta dalla società; non si ritiene pertanto necessaria l'integrazione di detti regolamenti.

- *Ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti e che trasmetta periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.*

La società è assistita, per la tenuta delle scritture contabili e la redazione di periodiche situazioni economiche e patrimoniali, da un studio amministrativo e tributario di comprovata esperienza e affidabilità che - insieme al personale amministrativo interno - collabora con il Sindaco unico, organo di controllo statutario, fornendo tempestivamente al Sindaco i dati e le informazioni da questi direttamente richieste.

Non si ritiene pertanto necessario integrare la struttura aziendale con l'assunzione di nuove figure per l'istituzione di uno specifico ufficio preposto al controllo interno.

- *Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.*

Si ritiene che la predisposizione e il rispetto del Codice etico e dei regolamenti adottati dalla società, già illustrati al precedente par. 2.a., siano adeguati alle dimensioni, alle caratteristiche organizzative e alla natura dell'attività svolta dalla società; non si ritiene pertanto necessaria l'integrazione di detti codici e regolamenti.

- *Programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.*

La Società non ha adottato programmi di tale natura, non essendo a conoscenza di

raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea che possano direttamente riguardare la propria responsabilità sociale.

La Società assicura peraltro, per quanto possa occorrere, che è consapevole della propria responsabilità sociale negli appalti pubblici e che, nell'ambito della propria struttura, le condizioni di lavoro possono senza dubbio ritenersi più che rispettose dei diritti umani (cfr. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=it>).

In ogni caso, per quanto concerne il conseguimento, nel corso della attività liquidatoria, dei generali obiettivi sociali e ambientali raccomandati dall'Unione Europea e riguardanti gli ambiti de:

- la strategia Europa 2020 (specie per quanto riguarda le nuove competenze e mansioni, i giovani e lo sviluppo locale);
- i diritti umani;
- il sistema informativo e la responsabilità sociale della liquidazione;
- la responsabilità sociale negli appalti pubblici,

la Società provvederà ad avviare lo studio e l'adozione di programmi specifici ove dovesse giungerle espressa e specifica richiesta in tal senso da parte dell'Ente locale controllante.

Pisa, 31 marzo 2019

Il liquidatore

(dott. Sandro Sgalippa)

Firmato